

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 875)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI, GIULIANO, GARAVELLI, BARBERA e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1973

Determinazione dei limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia per i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli artigiani

ONOREVOLI SENATORI. — Esistono, nella vigente normativa previdenziale, notevoli ed incomprensibili sfasature che costituiscono autentiche barriere discriminatorie tra le varie categorie di lavoratori e che occorre eliminare subito, senza dover necessariamente attendere la riforma del sistema pensionistico italiano che, per la sua complessità, non può avere la sollecita attuazione giustamente richiesta da ogni parte.

Tra le tante, la più ingiustificata, sotto ogni punto di vista, è la differenza che corre tra i limiti di età stabiliti per il conseguimento della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori dipendenti e quelli invece previsti per i lavoratori autonomi, entrambi assistiti dall'INPS.

I primi, infatti, risultano privilegiati rispetto ai secondi. Per i lavoratori dipendenti, il limite di età è stabilito in 60 anni per

gli uomini e 55 per le donne. I lavoratori autonomi, invece, possono conseguire la pensione di vecchiaia solo al compimento del 65° anno di età per gli uomini ed al 60° per le donne.

È una inammissibile discriminazione, giacchè non esiste motivo, nè giuridico nè sociale, che possa giustificare la differenza sancita dalla normativa vigente.

Dal punto di vista giuridico, essa non rispetta lo spirito della Costituzione che vuole uguali tutti i cittadini di fronte alla legge.

Dal punto di vista sociale, essa pretende di stabilire che il lavoratore autonomo si logori meno del lavoratore dipendente, quasi che l'attività lavorativa autonoma non abbia invece identico peso sulla capacità fisio-psicologica del lavoratore.

È vero invece il contrario, come del resto si rileva dalle statistiche mediche: basti pen-

sare agli orari di lavoro, strettamente circoscritti per i dipendenti ed assolutamente anomali per gli autonomi.

Basti pensare ancora all'impegno imprenditoriale dei lavoratori autonomi, sulle cui spalle grava la responsabilità della conduzione in proprio dell'azienda, in aggiunta al lavoro fisico in essa prodotto.

Nessuno può ignorare che, ad esempio, il commerciante titolare di un esercizio di vendita presta la sua opera nella propria azienda per nove ore di logorante contatto con una clientela esigente e che, contemporaneamente, deve provvedere a stabilire i rifornimenti, a sostituire le giacenze, a prevedere gli stoccaggi, a saldare le fatture, tutte operazioni che egli di norma svolge a chiusura dell'esercizio quotidiano, sottoponendo il proprio fisico ad un costante *surmenage* fisico e mentale.

Lo stesso si può affermare per il coltivatore diretto che, oltre a lavorare i propri campi senza limiti di orario, alle volte addirittura per dodici ore giornaliere, costretto da imprescindibili fenomeni atmosferici, deve provvedere al rifornimento di concimi, di anticrittogamici, al collocamento del prodotto, alla giacenza, alla conservazione connessa col fluttuare dei mercati, alla sostituzione delle colture, all'aggiornamento professionale.

Tutto questo evidentemente aggiunge, al normale logorio fisiologico di ciascun lavoratore, l'affaticamento psichico e mentale che l'attuale legislazione non ha inteso riconoscere.

Di fronte a tali considerazioni, si rende urgente ed indilazionabile sanare l'evidente contraddittorietà, equiparando entrambe le categorie di lavoratori ed eliminando l'assurda differenziazione oggi esistente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia per gli esercenti attività commerciali, per i coltivatori diretti, per i mezzadri, per i coloni e per tutte le categorie artigianali sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1973, a 60 anni compiuti per gli uomini ed a 55 anni compiuti per le donne.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico dello Stato.